

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 227-A-bis)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SENESE Antonino)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1976

Disposizioni in materia di giorni festivi

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1977

*a revisione della relazione n. 227-A (relatore Mancino), conseguente al rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 gennaio 1977*



ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 18 gennaio 1977, in seguito a proposta di sospensiva del senatore Ferralasco, l'Assemblea ha deliberato di rimettere ancora una volta alla 1<sup>a</sup> Commissione il disegno di legge n. 227, recante disposizioni in materia di giorni festivi.

Sulle finalità, le caratteristiche e le motivazioni del provvedimento in questione si è già ampiamente discusso, dentro e fuori il Senato, per cui non è certo il caso di indulgere in questa sede ad illustrazioni di carattere generale, per le quali mi rifaccio alla esauriente relazione a suo tempo rassegnata dal collega Mancino ed a quanto io stesso ho avuto l'onore di accennare nella citata seduta del 18 gennaio 1977.

Mi preme solo sottolineare che il problema della riduzione del numero delle festività, con annessa soppressione dei cosiddetti ponti, è largamente acquisito dalla coscienza pubblica, come apporto modesto ma necessario e significativo ai fini di una maggiore produttività del sistema.

Questa sensibilizzazione delle coscienze mi spinge ancor più a sollecitare dagli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato che la Commissione ora ripropone.

Poichè il provvedimento era stato rinviato dall'Assemblea per la seconda volta in Commissione, con il riconoscimento e l'apprezzamento invero della serietà e proficuità del lavoro da questa svolto, ma con l'auspicio anche di una maturazione a livello di volontà politica che consentisse la più larga convergenza in materia obiettivamente tanto seria e delicata, la Commissione ha ritenuto opportuno mettere a profitto la pausa di riflessione per offrire all'Assemblea un testo modificato che meglio riuscisse a superare perplessità e coagulare consensi, tenendo conto degli orientamenti emersi, delle esigenze manifestate e delle realtà maturate.

Così è stato modificato l'articolo 1, accogliendo l'emendamento del Governo, che aveva avuto tempo e modo di consultare in merito la S. Sede, tendente a sostituire, nell'elenco dei giorni che cessano di essere con-

siderati festivi, l'Epifania alla festività di Ognissanti, e procedendo anche ad aggiustamenti formali resisi necessari per lo slittamento dei tempi.

L'articolo 2 è rimasto invariato, salvo la modifica formale correlata a quella introdotta all'articolo 1.

L'articolo 3 (del testo precedente), che tante perplessità e polemiche aveva sollevato, su proposta del relatore, è stato soppresso con il solo voto contrario del senatore Abbadessa e l'astensione del senatore Venanzetti. Si è voluto così rendere il provvedimento più agile e snello, liberandolo da risvolti che possono correttamente essere affidati alla libera contrattazione delle parti e riportandolo alla sua essenzialità: l'abolizione per legge di taluni giorni festivi che per legge erano stati dichiarati tali. Il relatore ha sottolineato che tale soluzione evitava anche di dar luogo a possibili squilibri e sperequazioni in danno dei pubblici dipendenti, come si sarebbe potuto verificare con l'approvazione dell'emendamento che ipotizzava per i giorni festivi aboliti il trattamento previsto per le festività infrasettimanali ricadenti di domenica.

L'articolo 4 è così diventato articolo 3, con la soppressione, però, del secondo comma, ritenuto superfluo.

È stato anche deliberato di aggiungere un articolo che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, onde rendere il provvedimento più tempestivo.

Sul nuovo testo, che consta anch'esso complessivamente di 4 articoli, si è registrata una larghissima convergenza di Gruppi politici e questo dato va sottolineato in tutta la sua importanza e da solo testimonia la messa a frutto della pausa di riflessione.

Nel rassegnare il provvedimento all'Assemblea e raccomandarne l'approvazione, mi piace ricordarne anche il valore morale e simbolico, come testimonianza di un più severo costume e di impegno serio e rigoroso sulla via della ripresa economica.

Antonino SENESE, relatore

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE****(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

3 novembre 1976

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, sottolinea che esso risolve un problema su cui da tempo si era determinato un generale consenso. L'eliminazione delle festività infrasettimanali sembra infatti realizzata con modalità tali da non danneggiare i lavoratori.

Peraltro, è opportuno chiedersi se non siano possibili soluzioni del problema che, nel rispetto degli interessi dei lavoratori, abbiano effetti più favorevoli per l'economia del Paese. In questo senso, stabilire un periodo unico e continuativo per il recupero delle festività sopresse, potrebbe creare problemi di non poco momento alle imprese più piccole. Ci si domanda quindi se non sia preferibile lasciare una maggiore flessibilità, prevedendo, ad esempio, che il periodo di recupero possa essere realizzato in due riprese.

La necessità di aumentare la produttività del lavoro induce inoltre a considerare la possibilità che, in parte almeno, le giornate festive sopresse siano sostituite, sulla base di accordi sindacali, da giornate lavorative con un corrispondente incremento di retribuzione: in tal modo verrebbero avvantaggiati i lavoratori, i cui redditi sono oggi diminuiti dalle varie misure cui il Governo è costretto a ricorrere, nonché le imprese che potrebbero meglio valorizzare i costi fissi.

Si sottolinea infine che nel corso dell'esame la Commissione ha sottolineato l'opportunità che venga mantenuta la festività di Ognissanti (1° novembre), individuando altra festività infrasettimanale da sopprimere in sostituzione.

LOMBARDINI

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; Ss. Apostoli Pietro e Paolo; Ognissanti.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

## Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

## Art. 3.

Il riposo, connesso alle ricorrenze indicate nell'articolo 1, sarà fruito dai lavoratori in un unico periodo continuativo di giornate lavorative di numero pari alle predette ricorrenze che nel corso dell'anno non ricadano in giornate domenicali o in giornate non lavorate per effetto delle riduzioni dell'orario settimanale di lavoro previste da contratti collettivi o da accordi aziendali.

Il periodo di recupero, sempre unico e continuativo, sarà individuato nel corso dell'anno attraverso le contrattazioni delle categorie, per i rapporti di lavoro che sono assoggettati a tale contrattazione anche per la parte normativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; Ss. Apostoli Pietro e Paolo.

*Identico.*

## Art. 2.

Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Per il periodo di riposo di cui al comma precedente resta ferma la maggiorazione di retribuzione prevista dalla vigente disciplina per le festività infrasettimanali, per le prestazioni lavorative eventualmente effettuate nel periodo stesso, per il caso di spostamento del godimento del riposo sopra indicato per esigenze aziendali impreviste ovvero accettate nella contrattazione collettiva.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno stabilite le modalità necessarie per assicurare, nell'anzidetto periodo, la continuità del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende autonome, nonché la continuità delle prestazioni dei servizi pubblici. Con lo stesso decreto sarà individuata, per i dipendenti pubblici, la decorrenza dell'anzidetto periodo di recupero.

Per i magistrati ed il personale in servizio presso gli uffici giudiziari, le modalità anzidette sono stabilite dai capi degli uffici con loro decreto da emettersi entro il 30 novembre di ogni anno. I decreti del pretore e del conciliatore sono approvati dal presidente del tribunale, quello del presidente del tribunale dal presidente della corte di appello, quello del procuratore della Repubblica dal procuratore generale della corte di appello.

#### Art. 4.

Le ricorrenze indicate agli articoli 1 e 2, che cadano nel corso della settimana, non costituiscono giorni di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati i periodi delle vacanze natalizie e pasquali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 3.

Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza nè possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

**Soppresso.**

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.